

# **AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO**

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 137/2021 PA/cv

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO**

Cuneo, lì 11/10/2021

N. 1403-2021

del registro determinazioni

**OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 - APPALTO SPECIFICO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TERAPIA SEMI INTENSIVA DEL PRESIDIO S. CROCE, BLOCCO D - CORRESPONSIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.**

**In data 11 ottobre 2021 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

## **IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO**

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

- premesso che l'art. 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 (Codice), dispone che sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione;

- tenuto conto della Delibera n. 1050 del 14.11.2018 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che una disposizione che prevede il diniego all'erogazione dell'anticipazione del prezzo è illegittima in quanto il citato art. 35 del Codice va considerato una norma di carattere generale che detta disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell'appalto e non una norma specifica relativa ai contratti soprasoglia in contrapposizione alla successiva di cui all'art. 36 del Codice;
- considerato che ai sensi del citato art. 35, comma 18, del Codice:
  - l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;
  - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti;
  - il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- visto il paragrafo 3 della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0000112 dell'11.08.2020 che precisa:
  - all'erogabilità del beneficio in oggetto è posto il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell'intervento;
  - non si deve far riferimento a un capitolo di spesa specificatamente destinato all'anticipazione del corrispettivo, anche qualora l'amministrazione lo abbia istituito nel proprio bilancio, essendo evidente che tale interpretazione renderebbe la disposizione inapplicabile laddove un tale capitolo non vi sia;
- considerato che, nell'ambito del Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, con effetti dal 07.07.2021 è stata perfezionata la scrittura privata relativa al contratto specifico tra l'Azienda Ospedaliera e il R.T.I. Guerrato S.p.a. (capogruppo) – Edil Co S.r.l. (mandante), assegnatario dell'Area Territoriale di Cuneo, (Accordo Quadro – Lotto Geografico Piemonte 12, Sub-Lotto Prestazionale 1, CIG: 8444928F08, per i lavori di realizzazione della terapia semi intensiva, Blocco D del Presidio Ospedaliero S. Croce e per l'importo complessivo pari a € 1.145.502,56 di cui € 42.153,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa);
- ricordato che:
  - Responsabile Unica del Procedimento è l'Ing. Paola Maria Arneodo;
  - Direttore dei lavori è l'Ing. Luca Romagnoli dello studio Rina Consulting S.r.l. (det. n. 689/2021);
  - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'Ing. Sergio Cabo Bolado dello studio Rina Consulting S.r.l. (det. n. 689-2021);
  - il verbale di consegna anticipata dei lavori è stato sottoscritto in data 29.06.2021 da cui decorre la durata dell'appalto prevista in 219 giorni naturali e consecutivi;
  - il CIG derivato è: 8789297555 e il CUP: B25F20001890001;

- considerato che:
  - l'importo dell'anticipazione del prezzo ammonta a € 229.100,51 (20% del citato importo contrattuale, Iva esclusa);
  - la garanzia fideiussoria per l'anticipazione è pari a € 229.123,42 (importo dell'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale dello 0,01 per cento di cui al D.M. Economia e Finanze del 11.12.2020);
- visto la scheda tecnica 1.3 di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018 relativa alla garanzia fideiussoria per l'anticipazione n. 2021/50/2624884, rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale in Torino, Via Corte d'Appello, 11 – Agenzia 833 Matera Sassi in data 05.10.2021, per la somma di € 252.010,56 Iva 10% compresa;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

### D E T E R M I N A

- 1) Di corrispondere al Raggruppamento Temporaneo delle Imprese Guerrato S.p.a. (capogruppo) – Edil.Co S.r.l. (mandante), assegnatario dell'appalto dei lavori di realizzazione della terapia semi intensiva nel Blocco D del Presidio Ospedaliero S. Croce, l'anticipazione del prezzo sull'importo contrattuale nella misura di € 229.100,51 Iva esclusa.
- 2) Di autorizzare la S. C. Servizio Bilancio e Contabilità al pagamento dell'importo di cui al punto 1) a seguito di emissione di fatture da parte del R.T.I. Guerrato S.p.a. – Edil.Co S.r.l.
- 3) Di prendere atto che l'anticipazione sarà recuperata in ogni certificato di pagamento fino al raggiungimento dell'importo totale della stessa.
- 4) Di dare atto che il costo complessivo derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 252.010,56 Iva 10% compresa, è finanziato con le risorse previste dal D.L. 19.05.2020, n. 34 convertito con L. 17.07.2020, n. 77.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e alla Direzione Generale.

LA DIRIGENTE DEL S.C. TECNICO  
(Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO)